

Prot. 2000/2012

TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemiladodici il giorno 6 (sei) del mese di novembre nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

La Cooperativa Sociale Karpós ONLUS (Codice Fiscale / P. I.V.A 01500940935), di seguito denominata Cooperativa Karpós avente sede legale in Pordenone Viale Grigoletti n. 72/E, rappresentato dalla Sig.ra MARANO PAOLA in quanto rappresentante legale, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Presidente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa che rappresenta;

Premesso:

- ✓ Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- ✓ Che l'art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1 c.1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- ✓ Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- ✓ Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- ✓ Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa Karpós consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 de Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa Karpós specifica che presso le sue strutture l'attività, non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere **a** **b** ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D. Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Cooperativa Karpós individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere **a** **b** ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, la Sig.ra Marano Paola la quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

La Cooperativa Karpós si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa Karpós si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Cooperativa Karpós si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto a Cooperativa Karpós di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico della Cooperativa Karpós l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Cooperativa Karpós.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, nonché al locale Ordine degli Avvocati, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, alla Sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Spilimbergo, Pordenone, Maniago e San Vito al Tagliamento.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

[Handwritten signatures]

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Pordenone
Il PRESIDENTE
Dott. Francesco Pedoja

Marano Paola

KARPOS
Cooperativa Sociale s.c.s. ONLUS

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pordenone, 2012.....

IL CANCELLIERE C.

Dr. Maria Lieta VARNIER

